



Comune di Casaloldo
Provincia di Mantova

COPIA

N. 9 R.D.

N° Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :

CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASI

Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari.

A seguito di inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FRIZZI SERGIO	Sindaco	X	
MUSA DAVIDE	Consigliere	X	
DELMIGLIO LUIGI	Consigliere	X	
BASTONI MATTEO	Consigliere	X	
BARDINI MASSIMO	Consigliere	X	
RASCHI EMMA	Consigliere	X	
LANFREDI LARA	Consigliere		X
CERETTI DIEGO	Consigliere	X	
CATTANEO CARLO	Consigliere	X	
GANDOLFINI DIEGO	Consigliere	X	
AGAZZI GIANFRANCO	Consigliere	X	
	Totale	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor SCIBILIA dott. GRAZIELLA, il quale provvede alla cura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRIZZI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



9 – 30/03/2017

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge di stabilità 2014 (Legge n° 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Dato atto che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dal 2016 ad esclusione, anche, dell'abitazione l'abitazione principale come definita ai fini IMU;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n° 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale, che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- l'introduzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), dell'aliquota ridotta dello 0,1%. E' facoltà dei comuni effettuare una modifica in aumento o diminuzione della stessa, sino allo 0,25% , anche fino all'azzeramento.
- l'esenzione a carico dell'affittuario, al pagamento della quota TASI sul fabbricato ad uso abitativo concessogli in affitto, se vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale con il proprio nucleo familiare che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Richiamati in particolare il commi 676 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;

➤ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato l'articolo 1, comma 26, della Legge n° 208/2015, così come **novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n°232 (c.d. legge di bilancio 2017):**

*comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, **per gli anni 2016 e 2017** è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali **nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.** Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.*

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Richiamato l'articolo 1, comma 28, della Legge n° 208/2015, così come **novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n°232 (c.d. legge di bilancio 2017):**

*28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. **Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».***

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, per la parte relativa alla componente TASI;

Visto lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°13 in data 27/02/2017, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 e, e le previsioni di spesa contenute nella nel DUP 2017-2019, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, applicando:

- le seguenti aliquote della TASI:

Fattispecie	Aliquote 2017
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11	ESENTE DAL 2016
Fabbricati rurali ad uso strumentale, <u>compresi i D10</u>	1,0%
Terreni agricoli	ESENTE
Aree fabbricabili	0,0%
Immobili cat. D (ad eccezione dei D10 che scontano l'1,00%)	0,0%
Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili <u>non</u>	0,0%

adibiti ad abitazione principale)	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0,1%(nuova aliquota ridotta dal 2016)
ALTRI IMMOBILI, (compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 non adibiti ad abitazione principale, gli immobili di cat. A10, gli immobili di cat B, gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all'abitazione principale)	0,0%

Evidenziato che le sopraccitate aliquote non superano “i livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”, nello specifico adottate con C.C. n°21 del 28/05/2015, nel rispetto dell'articolo 1, comma 26, della Legge n° 208/2015, così come novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n°232 (c.d. legge di bilancio 2017);

Atteso che sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito TASI stimato per l'anno 2017 ammonta a € 30.492,97.

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 10 del vigente Regolamento UIC nella sezione dedicata alla componente TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della tassa sono i seguenti:

- * Elezioni e consultazioni popolari –Anagrafe e stato civile
- * Polizia Locale e amministrativa
- * Viabilità e infrastrutture stradali
- * Sistema di Protezione civile
- * Servizio idrico integrato
- * Aree protette, parchi nazionali, protezione naturalistica e forestazione

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dallo schema di bilancio di previsione 2017-2019 e riassunti nella seguente tabella:

SERVIZI	COSTI
Elezioni e consultazioni popolari –Anagrafe e stato civile	€ 35.641,71
Polizia Locale e amministrativa	€ 84.060,12
Viabilità e infrastrutture stradali	€ 119.820,33
Sistema di Protezione civile	€ 3.833,00
Servizio idrico integrato	€ 20.143,66
Aree protette, parchi nazionali, protezione naturalistica e forestazione	€ 31.575,00
TOTALE	€ 295.073,82

Rilevato che la copertura del costo dei servizi indivisibili di cui all'elenco sopra riportato è del 10,33%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge n° 232/2016 (c.d. "*Legge di stabilità 2017*") che, tra l'altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5, comma 11, del D.L. n° 244/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n° 19/2017;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;
- l'art. 27, c. 8, della Legge n° 448/2001;
- la Legge n°147/2013;
- la legge n°208/2015
- la legge n° 232/2016 (c.d. "*Legge di stabilità 2017*")
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;
- il vigente regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n°7, astenuti n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi),

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno 2017:
*le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquote 2017
Abitazione principale e relative pertinenze categorie	ESENTE

A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11	DAL 2016
Fabbricati rurali ad uso strumentale, <u>compresi i D10</u>	1,0%
Terreni agricoli	ESENTE
Aree fabbricabili	0,0%
Immobili cat. D (ad eccezione dei D10 che scontano l'1,00%)	0,0%
Immobili cat <u>A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili non adibiti ad abitazione principale)</u>	0,0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0,1%(nuova aliquota ridotta dal 2016)
ALTRI IMMOBILI, (compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 non adibiti ad abitazione principale, gli immobili di cat. A10, gli immobili di cat B, gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all'abitazione principale)	0,0%

- 3) Di dare atto che le aliquote e detrazioni TASI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 4) Di dare atto che le sopraccitate aliquote non superano "i livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015", nello specifico adottate con C.C. n°21 del 28/05/2015, nel rispetto dell'articolo 1, comma 26, della Legge n° 208/2015, così come novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n°232 (c.d. legge di bilancio 2017);
- 5) Di dare atto dell'ammontare dei costi dei servizi indivisibili, risultanti dal bilancio di previsione 2017 ed analiticamente illustrati nella seguente tabella :

SERVIZI	COSTI
Elezioni e consultazioni popolari –Anagrafe e stato civile	€ 35.641,71
Polizia Locale e amministrativa	€ 84.060,12
Viabilità e infrastrutture stradali	€ 119.820,33
Sistema di Protezione civile	€ 3.833,00
Servizio idrico integrato	€ 20.143,66
Aree protette, parchi nazionali, protezione naturalistica e forestazione	€ 31.575,00
TOTALE	€ 295.073,82

- 6) Di dare atto che la copertura del costo dei servizi indivisibili di cui all'elenco sopra riportato è del 10,33%;
- 7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n° 214/2011);
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. della Legge n° 241/90 e s.m.i. è il dipendente Giacomazzi rag. Cristian;
- 9) Di pubblicare il presente atto:
 - nell'albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune;
 - nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" come previsto dal D. Lgs. n° 3 del 14 marzo 2013;
- 10) Di dichiarare, con favorevoli n°7, astenuti n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000.



Comune di Casaloldo
Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FRIZZI SERGIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to MUSA DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° _____ Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno **5/04/2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
f.to Compagnoni Mariarosia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA

*Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000

Casaloldo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====